Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 306 del 25 novembre 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1963.

Tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1963.

Tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 7 ottobre 1961, numero 1180;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la tariffa predetta al mutato valore della moneta;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei dottori agronomi;

Decreta:

E' disposto l'adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, secondo le norme dell'unito allegato, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Roma, addì 18 settembre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MATTARELLA

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI

PARTE PRIMA

ONORARI

PRIMA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO

Generalità

Art. 1.

In questa categoria vengono fissati gli onorari, la cui valutazione si riferisce al tempo impiegato nella esecuzione dei lavori coi quali gli onorari stessi hanno rapporto, salvo eventualmente quanto previsto nella seguente quarta categoria per quelle operazioni che richiedono dal dottore agronomo attitudini e cognizioni specifiche e rivestono carattere di particolare importanza.

Art. 2.

Sono stabiliti, in ragione del tempo impiegato, gli onorari per:

a) lavori al tavolo, calcoli, relazioni, valutazioni, giudizi tecnici;

b) visite agrarie e relazioni;

c) stime di miglioramenti e danneggiamenti agrari;

d) esami di progetti di bonificamento fondiario-agrario;

e) liquidazione di danni di ogni e qualsiasi natura ed origine subiti dalle colture, salvo quanto disposto dall'articolo 54;

f) sopraluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);

g) rilievi dendrometrici ed estimativi di boschi, con particolare richiamo a quanto previsto nell'art. 31;

h) pareri su formule di concimazione;

i) esami ed analisi di terreni, concimi, foraggi, farine, panelli, semi, latte, olio, ecc.;

j) consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici;

l) accertamento e rettifica di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento ed altre operazioni catastali;

m) rilievo e disegno dell'andamento planimetrico del terreno se ricorrono gli estremi dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1924, n. 528;

n) sistemazione di terreni, piani quotati;

o) rilievi di dettaglio di fabbricati;

p) accesso agli uffici, ricerche di dati e documenti, riduzione e riproduzione di disegni, collazionatura di atti e di copie;

q) giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;

r) lavori contabili, esclusa però la tenuta di una regolare contabilità;

s) esame, assistenza nelle pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, mutui, investimenti di capitali, ecc.;

t) i lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo e che perciò non si possono assegnare ad altra categoria.

Art. 3.

Per le operazioni di questa categoria, spetta al dottore agronomo l'onorario di lire 2000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di lire 2200 per lavoro in studio e di lire 2500 per i lavori in campagna.

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti della metà.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino a un massimo del cinquanta per cento.

Art. 4.

Al dottore agronomo spetta un compenso di lire 4000 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a L. 2000.

Art. 5.

Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione di ora si calcola una vacazione.

Nel computo delle vacazioni si deve tener calcolo anche del tempo per trasferirsi in luogo e di quello per il ritorno in residenza, nonchè di quello perduto per cause indipendenti dal dottore agronomo incaricato.

Art. 6.

Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, è sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di:

lire 800 per il dottore agronomo;

lire 600 per il collaboratore di concetto per ogni ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazioni di campagna.

Art. 7.

Per i tipi di frazionamento di cui alla lettera *l*) dell'articolo 2 va aggiunto all'onorario a vacazione un compenso di L. 1000 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

SECONDA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL LAVORO ESEGUITO SECONDO LA SUA ESTENSIONE E QUANTITÀ

Onorari e misure

SEZIONE I

Consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici

Art. 8.

Le operazioni di consegna, riconsegna ed i bilanci vengono compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella *A*.

Per i terreni di superficie non superiore ai dieci ettari gli onorari vengono calcolati a vacazione.

Art. 9.

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopraluoghi di campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del podere e dei fabbricati sovrastanti, l'inventario dei soprassuoli e delle scorte, la formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo.

I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.

Art. 10.

Qualora il committente intenda che la planimetria venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta del fondo, con divisione misurata degli appezzamenti, dei fabbricati, ecc. si corrisponderanno, per tale esclusiva esecuzione, le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 11.

Gli onorari, indicati nell'allegata tabella *A* per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un complesso di beni rustici, si applicano nel caso che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di analoghi atti precedenti.

Qualora gli inventari e le consegne siano da impostarsi ex novo, gli onorari indicati nella allegata tabella *A* possono essere aumentati del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprietà o al possesso ed, in particolare, ai diritti di acqua.

Art. 12.

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà, gli onorari possono essere aumentati fino al 20 per cento; nella stessa misura possono essere aumentati gli onorari per consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio.

Art. 13.

La compilazione di inventari di consegna e riconsegna di caseifici, enopoli, oleifici, essiccatoi, ecc. deve essere compensata a vacazione.

SEZIONE II

Lavori topografici

Art. 14.

I rilievi planimetrici e i disegni di piante saranno compensati in relazione alla superficie, alla difficoltà del terreno, alla scala, nonchè alla ubicazione dei terreni o dei fabbricati rurali, secondo la allegata tabella *B*, sia che il lavoro faccia parte di altra prestazione, sia che costituisca incarico a sè stante.

Art. 15.

Per superfici non superiori ai dieci ettari il compenso si computa a vacazione.

Per le estensioni superiori ai trenta ettari, gli onorari indicati nell'allegata tabella *B* saranno diminuiti come segue:

da 31 a 50 ettari dall'1 al 10 per cento;

da 51 a 100 ettari dal 10 al 15 per cento;

da 101 a 150 ettari dal 15 al 20 per cento;

oltre i 150 ettari del 20 per cento.

In caso di lottizzazione per vendita di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento, gli onorari risultanti dall'applicazione della tabella *B* possono essere aumentati fino al 150%.

Negli onorari previsti dalla allegata tabella *B*, oltre il rilievo ed il disegno delle piante, è compresa la compilazione di un esemplare di esse per il committente.

Il computo delle superfici dei singoli appezzamenti è valutato per vacazione e compensato a parte.

Art. 16.

Le operazioni indicate per prime nella tabella, che possono costituire lavoro a sè stante, vengono integrate dalle successive nel caso che il lavoro comprenda il rilievo altimetrico per punti, il calcolo delle superfici ecc. Così quando si disponga della planimetria ed occorra il piano quotato, la prestazione verrà compensata con l'onorario della sola colonna che contempla il « rilievo altimetrico ».

Art. 17.

Quando si tratta di rilevare o disegnare solamente il perimetro dei fondi rustici, gli onorari sono rappresentati dalla metà di quelli stabiliti per il rilievo planimetrico completo nella scala 1:2.000.

Art. 18.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici, il relativo onorario è ridotto della metà.

Art. 19.

Quando si provvede alla formazione di piante dimostrative alle quali servono ordinariamente di base i perimetri catastali, gli onorari sono rappresentati da un terzo di quelli indicati nell'allegata tabella *B* alla voce « rilievo planimetrico » e per le sole colonne « pianura ».

Art. 20.

Nel rilievo e disegno misto dei terreni di classi diverse le competenze saranno calcolate separatamente per ciascuna parte del lavoro.

SEZIONE III

Studi ed impianti di ordinamenti colturali

Art. 21.

Per lo studio e l'impianto di ordinamenti colturali, le competenze spettanti al dottore agronomo sono compensate in relazione all'importanza economica dell'incarico con la aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione dei lavori topografici.

Art. 22.

Se la planimetria è fornita dal committente, gli onorari saranno i seguenti, per poderi di facile accesso ed in un sol corpo:

per poderi inferiori a 5 ettari L. 10.000;

per poderi da 5 a 10 ettari L. 18.000;

per poderi da 10 a 20 ettari L. 27.000;

per poderi superiori a 20 ettari L. 1200 ad ettaro con un minimo di L. 27.000.

Nel compenso è compresa una copia del piano grafico di avvicendamento.

Quando l'ordinamento colturale è già definito e si tratti di modificare i piani esistenti, in relazione a nuovi indirizzi e necessità contingenti, la retribuzione minima spettante al dottore agronomo sarà di L. 15.000.

Nei casi complessi per cui si rendono necessari speciali calcoli e conti colturali sulla convenienza economica della coltura e sulla scelta della rotazione il compenso sarà sempre superiore al numero delle vacazioni (di campagna e di tavolo) occorse.

SEZIONE IV

Classificazione dei terreni

Art. 23.

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di catasti interni per consorzi di bonifica di irrigazione e di miglioramento fondiario ecc. per ripartizione di canoni mediante determinazione di aliquote o classi:

a) se la classificazione è sommaria, il compenso per il tecnico sarà di L. 800, per ettaro, fino ad una estensione di 1000 ettari; di L. 400, da 1000 a 5000; di L. 300, per estensioni superiori a 5000 ettari;

b) se la classificazione è analitica, cioè basata su di uno studio topografico ed agronomico, il compenso sarà misto:

per la parte preparatoria il compenso sarà commisurato in relazione alle superfici rilevate, applicando la Tabella *B* e gli articoli da 14 a 20;

per i successivi elaborati il compenso sarà a discrezione.

SEZIONE V

Rilievi ed opere stradali e idrauliche

Art. 24.

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonchè la riproduzione degli stessi in scala idonea saranno compensati in ragione del numero delle sezioni traversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella.

	Per meno di 50 sezioni	Per le prime 100 sezioni	da 100 a 200	oltre 200
Pianura	a vacazione	2.400	2.000	1.600
Collina	a vacazione	3.000	2.500	2.000
Montagna	a vacazione	3.600	3.000	2.400

Per i profili longitudinali sono applicabili gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nella allegata tabella *B* con un aumento del 20 per cento, computando la estensione in base ad una larghezza non minore di 30 metri.

SEZIONE VI

Misurazione di scorte morte

Art. 25.

Quando formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, si intendono compensate nell'onorario previsto per le suddette operazioni.

Quando formino incarico a sè stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, si intendono compensate a misura per la sola misurazione come segue:

fieni e stramaglie per mangimi	L. 20	al mc.
paglie e lettiere	» 8	»
legna in cataste	» 4	»
letame in concimaia	» 6	»

SEZIONE VII

Assestamento forestale

Art. 26.

Il dottore agronomo può essere incaricato:

a) di procedere all'assestamento particellare e cioè alla divisione del bosco in tante particelle quanti sono gli anni del turno;

b) di procedere alla divisione in sezioni e alla determinazione della provvigione legnosa e della ripresa annua da prelevarsi con tagli a scelta.

Nel caso di cui alla lettera *a*), qualora non si proceda alla determinazione del turno più conveniente (perchè imposta dall'autorità forestale o perchè già conosciuto) o vi si proceda con metodi sommari, le tariffe sono le seguenti:

per estensioni inferiori a 50 ettari, a vacazione;

per ettari da 50 a 100, lire 2000 per ettaro; sul di più di ettari 100 fino a 250, lire 1500 per ettaro; sul di più di ettari 250 fino a 500, lire 1000 per ettaro; sul di più di ettari 500 fino a 1000, lire 700 per ettaro; sul di più di ettari 1000, lire 500.

Nel caso di cui alla lettera *b*), le tariffe di cui alla tabella precedente debbono essere triplicate.

Qualora la proprietà boscata risulti assai difforme con appezzamenti staccati e distanti tra loro in modo da richiedere molteplici e più laboriosi rilevamenti, detti appezzamenti, anche se appartengono allo stesso proprietario, vanno considerati isolatamente ai fini della applicazione della precedente tabella.

Il personale coadiutore per le operazioni inerenti alla progettazione dei piani economici è a carico del committente.

TERZA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL LAVORO ESEGUITO, SECONDO QUOTE PERCENTUALI DEI VALORI E DEI COSTI DELLE OPERE

SEZIONE I

Stime e divisioni

Classe I. — *Stime e divisioni di beni immobili*

Art. 27.

Le stime dei beni stabili possono essere:

Stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sul valore commerciale dei fondi rustici;

Stime sintetiche: se risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione sintetica del risultato;

Stime analitiche: se risultano basate sopra specifici criteri di valutazione analitica che tengono conto del bilancio dell'impresa e di tutti gli altri elementi dai quali può derivare il valore del fondo. Dovranno essere corredate di relazione illustrativa che, oltre alla opportuna descrizione, dia conto ampiamente dei criteri adottati, comprenda il computo e, occorrendo, tipi e quant'altro sia necessario alla migliore intelligenza del risultato ottenuto.

Art. 28.

Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, al dottore agronomo spetta un onorario a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della allegata tabella *C*.

Per importi superiori ai massimi indicati nella tabella *C*, gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti.

Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario delle zone, gli onorari della allegata tabella *C* possono essere aumentati fino al 30 per cento.

Art. 29.

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato applicando le percentuali relative alle varie operazioni che compongono la stima. Le percentuali verranno così applicate ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il PLUS VALORE derivante dalle nuove opere), della indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo di indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confine, ricerche catastali e simili.

Art. 30.

Gli onorari relativi alle stime dei fabbricati rurali si desumono dalla tabella *C*; nel caso che si tratti di fabbricati per industrie e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo che non formino completamento necessario di una azienda agricola, le tariffe della precedente tabella saranno aumentate globalmente del 30 per cento.

Art. 31.

Per le stime forestali giova distinguere i seguenti casi:

1) stima della massa legnosa (del soprassuolo);

2) stima del terreno boscato (del suolo e del soprassuolo);

e per ognuno di questi casi, riferentesi al prodotto principale:

a) boschi cedui da legna e da carbone;

b) boschi cedui da palerie ed altri assortimenti da opera;

c) fustaie da traversa;

d) fustaie con assortimenti di legname da opera.

Per la elaborazione dei dati raccolti e per la relazione peritale sono dovuti gli onorari stabiliti nella tabella *E*.

Le vacazioni in campagna per la raccolta dei dati sono compensate a norma degli articoli 3 e 5.

Per procedere alla stima del suolo e del soprassuolo con rilevamento diretto e valutazione della massa legnosa, alla differenza fra il valore del fondo boscato (suolo e soprassuolo) ed il valore del soprassuolo, si applicano le percentuali stabilite per la stima sommaria dei terreni agrari.

Per i terreni boscati valutati senza il rilevamento diretto della massa legnosa, ma con metodi sommari, si applicano le tariffe stabilite per la stima sommaria dei fondi rustici.

Art. 32.

Per la stima dei fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, gli onorari risultanti dall'applicazione della tabella *C* sono aumentati del 20 per cento.

Art. 33.

I tipi uniti alle stime quando siano indispensabili o richiesti dal committente, saranno compensati a parte, come anche le operazioni speciali occorrenti per la verificazione dei confini, il frazionamento, le misure di appezzamenti, nonchè per l'accertamento della proprietà.

Art. 34.

Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli immobili, saranno compensate in ragione del:

7 per cento sul canone d'affitto annuo per le prime lire 250.000;

5 per cento sul canone d'affitto eccedente fino a lire 500.000;

3 per cento sull'eccedenza.

Art. 35.

Qualora il compendio da stimare risulti costituito da più immobili di diversa natura, la tariffa va applicata su ciascun immobile.

Art. 36.

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote viene compensata con il 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto, nel caso che la stima venga eseguita da professionista che proceda alla divisione; con il 40 per cento nel caso che il professionista proceda alla divisione su stima e tipi eseguiti da altro perito.

Art. 37.

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione saranno pure compensate a parte, a vacazioni. Saranno anche computate a parte, a vacazioni o secondo le rispettive voci di tariffa, tutte le operazioni accessorie attinenti ai progetti di divisione, quali piante, rilievi, misurazioni, progetti, reparti di rendite, note tecniche, disegni, cessioni, trattative occorse per la divisione e formazione delle quote, ecc.

Art. 38.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito, vanno compensati a vacazioni.

Art. 39.

L'opera del perito incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., è pure compensata a vacazioni.

Art. 40.

L'esame ed il parere su di un progetto già redatto, seguito da relazione critica, sono compensati in misura variante dal dieci al venti per cento dell'onorario spettante al progetto esaminato.

Art. 41.

Le perizie che debbono essere asseverate con giuramento vengono retribuite con l'aumento del 10 per cento sull'onorario normale; ma nessuno speciale compenso è dovuto per il tempo occorso alla asseverazione.

Art. 42.

I rilievi geometrici in generale sono compensati a norma degli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge.

Classe II. — *Scorte*

Art. 43.

Le stime di scorte vive e morte, quando non formino capitolo di bilancio delle consegne e riconsegne, vengono compensate in base all'allegata tabella *D*.

Per le scorte morte, quando la prestazione è limitata alla sola misurazione, si applica il secondo comma dello articolo 25.

Se la stima dei frutti pendenti è analitica spettano gli onorari previsti dall'allegata Tabella *C*, maggiorati del 20 per cento.

Classe III. — *Stime e lavori sulla tecnica dei tabacchi*

Art. 44.

Per la stima dei tabacchi allo stato verde sia nei campi prima della raccolta, sia presso i locali di cura, il compenso spettante al dottore agronomo sarà valutato a vacazioni per le piccole partite isolate inferiori a un ettaro e per estensioni maggiori quando si tratti di prodotti di anormale valore per cause meteoriche o parassitarie.

Quando invece si tratti di partite aggruppate di superficie superiore all'ettaro e non deteriorate, il compenso per la stima si valuta a percentuali sul valore del prodotto stimato come segue:

per i primi 2 ettari il 2 per cento;

per i successivi 4 ettari l'1,50 per cento;

per i successivi 6 ettari e oltre l'1 per cento.

Art. 45.

Per le stime dei tabacchi secchi in foglie al dottore agronomo spettano:

a) per le perizie di tabacco allo stato sciolto, sia nell'interesse dei coltivatori che nell'interesse delle ditte concessionarie, oltre la quota per le spese di viaggio e di eventuale pernottazione, i seguenti compensi:

1) per i primi quintali 50, lire 500 al ql.;

2) per i successivi quintali 50, lire 400 al quintale;

3) per l'eccedenza, oltre i quintali 150, lire 300 al quintale;

b) per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del concessionario lire 300 per ogni quintale, esclusi i frascami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio;

c) per l'assistenza davanti alla Commissione di perizia lo 0,25 per cento dell'importo globale del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

Nel caso di abbinamento delle opere di classifica e di assistenza davanti alla Commissione di perizia, spetta al tecnico il compenso di lire 200 per quintale e lo 0,25 per cento del valore del tabacco periziato;

d) per l'assistenza tecnica, a carattere continuativo, alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta al tecnico, per i primi 100 quintali, il compenso del 2 per cento sull'importo globale del tabacco liquidato dalla Commissione di perizia e, per l'eccedenza, il compenso dell'1 per cento.

Art. 46.

Per gli arbitrati in tutte le controversie in materia spettano gli onorari previsti dalla tabella di cui alla lettera *a*) dell'articolo 45 commisurati al quintalato della partita in contestazione e maggiorati del 50 per cento.

Per le concessioni di manifesto valgono le competenze fissate biennalmente per i periti della Direzione dei Monopoli.

SEZIONE II

Costruzioni rurali e industrie agrarie

Art. 47.

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione, liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi o detrazioni, se lo incarico si limita al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto o delle forniture, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 48.

Per l'applicazione della Tabella di cui all'art. 50 valgono le seguenti definizioni:

Progetto o studio preliminare è l'individuazione della opera nei suoi elementi fondamentali, con schizzi o relazione sommaria e con valutazione approssimativa. E' retribuito in misura compresa tra il 15 o il 30 per cento dell'onorario stabilito per il progetto definitivo.

Progetto di massima è l'individuazione dell'opera con disegni schematici e con un preventivo sommario. Per le costruzioni di strade poderali e di servizio e canali, ed in genere per le opere sviluppate in lunghezza, nel progetto di massima è compreso anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto definitivo è costituito dai disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni e, per le costruzioni di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche dal tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa è il computo del quantitativo dei materiali occorrenti nei rispettivi prezzi unitari eseguito in modo che possa servire di base alla esecuzione dei lavori anche in appalto.

Dettagli di esecuzione sono i disegni, le misure e quanto altro si rende necessario per la esecuzione dei modelli, ove occorrano, e per la materiale effettiva esecuzione dell'opera.

Liquidazione dei lavori: comprende la contabilità tecnica, le verifiche delle misure e forniture; la liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Direzione dei lavori è l'ordinamento e la distribuzione dei lavori durante la loro esecuzione, nonchè la consegna e sorveglianza di essi mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; l'emanazione di ordini, lo svolgimento dei particolari dell'opera, il controllo e la condotta amministrativa.

Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore gli onorari verranno computati a vacazione salvo accordi particolari col committente.

Misura e valutazione dell'opera si intende la misurazione e la stima dell'opera durante i lavori ed al compimento di essi.

Art. 49.

Ai fini dell'applicazione dell'allegata tabella *F* le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

a) fabbricati di abitazioni semplici di campagna; fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici con magazzini, tettoie, fienili, essiccatoi da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna, tombini, ponticelli, canali, esclusi i grandi manufatti; bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale; vasche con o senza rivestimento impermeabile, macchinario semplice, ecc.;

b) fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigatterie, fabbriche di prodotti chimici per agricoltura, di conserve alimentari ecc.); strade ordinarie con speciali difficoltà, manufatti stradali, bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi;

c) costruzioni in cemento armato e impianti per industrie agricole, fatti a mezzo di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi.

Art. 50.

Alle voci di cui all'articolo 49 si applicano le tariffe percentuali della tabella *F*.

L'onorario viene aumentato del 40 per cento per le voci di cui all'articolo 49 lettera *b*) e deve essere conteggiato a seconda delle prestazioni in base ad una sola o cumulativamente alle colonne della tabella di cui sopra.

Per le voci di cui all'articolo 49 lettera *c*) le competenze sono ridotte a quelle spettanti per le prestazioni che sono occorse per esibire alle ditte gli elementi necessari alla compilazione di progetti, all'esame degli stessi, alle trattative, alla scrittura del contratto, alla sorveglianza dell'esercizio e del collocamento in opera al collaudo.

Art. 51.

I rilievi e le ricerche preliminari, che eventualmente si rendessero necessari per la compilazione di taluno dei progetti di cui all'articolo precedente, saranno compensati a parte.

Quando l'esecuzione dell'opera venga effettuata in economia, l'onorario corrispondente alla direzione e liquidazione viene aumentato del 50 per cento. Tale aumento è calcolato in base all'importo del lavoro risultante dal preventivo, escluse le cifre degli imprevisti; per la direzione e liquidazione è calcolato in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso un preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, se anche non preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per progetto di massima e per progetto definitivo.

Quando il lavoro sia a distanza superiore a cinque chilometri dalla residenza del dottore agronomo, saranno corrisposte, oltre le suddette competenze, anche le vacazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Nei lavori di riduzione di fabbricati, le quote percentuali relative al progetto e preventivo potranno elevarsi ad una volta e mezzo ed anche, in casi speciali, al doppio di quelle indicate nell'allegata tabella *F*); quelle relative alla direzione e liquidazione potranno essere, a scelta del perito, commisurate a vacazioni.

Art. 52.

Non è compresa, nel compenso fissato nella tabella *F* per la direzione dei lavori, l'assistenza continua sul lavoro, per la sorveglianza dell'esatta esecuzione del progetto e sulla qualità dei materiali adoperati. Ove a questa il committente non provveda ed il direttore, ritenendola necessaria, vi provveda con personale di sua fiducia, il compenso per la direzione stessa viene aumentato del 25 per cento.

Del pari, allorquando il direttore dei lavori non è lo stesso progettista, il compenso relativo verrà aumentato del 20 per cento.

Trattandosi del progetto di un'« opera tipo » da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa varrà per l'opera tipo, mentre al secondo od ai successivi elaborati sarà applicata una riduzione del 50 per cento sullo importo totale.

Art. 53.

Gli onorari da corrispondersi per i progetti o studi di qualcuno degli elementi necessari (disegno e dettagli, analisi dei prezzi unitari, computo metrico dettagliato, computo estimativo del lavoro, capitolato d'appalto relazione), verranno ridotti in parte alla ripartizione dell'onorario totale tra gli elementi predetti, risultanti dalla seguente tabella.

Disegno e relazione	L. 45	per cento
Capitolato e analisi	» 15	» »
Computo e stima	» 40	» »
Totale	L. 100	

SEZIONE III

Liquidazione di danni

Art. 54.

Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc. da computare a parte, e a vacazioni, il compenso è il seguente:

a) incendi: 3 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 100.000;

2,50 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 100.000 fino a lire 250.000;

2,10 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 250.000, fino a lire 500.000;

1.70 per cento sul di più di lire 500.000 fino a lire 2.000.000;

1,25 per cento sul di più di lire 2.000.000.

Tali compensi vengono calcolati indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetustà, insufficienza di assicurazione, ecc.;

b) grandine: a vacazioni o con compenso pari al 3 per cento dell'ammontare del danno liquidato;

c) danni varii a fondi rustici: a vacazioni o comunque con compenso del 2,50 per cento sull'ammontare del danno liquidato.

SEZIONE IV

Collaudi

Art. 55.

Il collaudo si riferisce, tanto all'opera dell'esecutore del lavoro, quanto a quella del tecnico direttore.

E' compito del collaudatore, oltre che la verifica di misure del lavoro ed il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la redazione dei verbali di accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 56.

Per lavori eseguiti a « forfait » senza esame di contabilità, oltre le competenze per visite, rilievi, i diritti fissi, le indennità ed i rimborsi spese, sono dovuti i compensi seguenti:

lire 1,00 per cento fino a L. 1.000.000;

lire 0,85 per cento sul di più fino a L. 2.000.000;

lire 0,70 per cento sul di più fino a L. 5.000.000;

lire 0,55 per cento sul di più fino a L. 10.500.000;

lire 0,40 per cento sul di più fino a L. 25.000.000;

lire 0,25 per cento sul di più fino a L. 50.000.000;

lire 0,15 per cento oltre L. 50.000.000.

Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, dalle Provincie e dai Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.

Art. 57.

Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra lo impresario e il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

La remunerazione fissata per i collaudi sarà calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

SEZIONE V

Assistenza tecnica ed economico-agricola

Art. 58.

a) Assistenza nelle contrattazioni per compra-vendita di beni rustici:

fino a lire 3.000.000: 2 per cento;

sul di più di lire 3.000.000 fino a lire 10.000.000: 1,50 per cento;

sul di più di lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000: 1 per cento;

oltre lire 25.000.000: 0,70 per cento;

b) Assistenza nelle contrattazioni per la locazione di fondi rustici:

fino a lire 500.000: 4 per cento;

sul di più di lire 500.000 fino a lire 1.000.000: 3 per cento;

sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000: 2 per cento;

oltre lire 2.000.000: 1,50 per cento.

Il compenso va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto.

c) Amministrazione tecnica della proprietà fondiaria affittata:

dal 3 al 6 per cento del canone d'affitto a seconda dell'ammontare dello stesso, oltre il rimborso delle spese vive.

d) Esame e compilazione dei conti colonici:

quota percentuale da applicarsi al complessivo del dare e dell'avere: 1 per cento.

SEZIONE VI

Piani e progetti di trasformazioni fondiarie

Art. 59.

I piani di trasformazione fondiaria comprendenti una dettagliata descrizione economico-agraria, sia prima che dopo la esecuzione delle opere di bonifica, una indicazione delle spese da sostenere per le opere di carattere privato, la dimostrazione dettagliata, con calcoli analitici sulla convenienza della trasformazione, vanno compensati in relazione:

a) all'ampiezza del comprensorio oggetto di studio;

b) all'ammontare delle opere di carattere statale;

c) all'ammontare delle opere di carattere privato preventivate con criteri di larga massima.

I tre compensi vanno quindi sommati secondo la tabella G e non sono comprensivi delle competenze dovute per i sopralluoghi. Vanno pure compensate a parte le prestazioni date per i rilievi presso Enti, Uffici statali, ecc. per analisi di terreni, per l'esecuzione e la copia di corografie, diagrammi, ecc.

Art. 60.

Per i progetti di trasformazione fondiaria, agraria o di bonificamento agrario o bonifica integrale, da compilarsi a norma della legge fondamentale 29 luglio 1927, n. 1509, ed altre, comprendenti:

a) relazione tecnica economica dei miglioramenti progettati;

b) planimetrie dei terreni con indicazione della divisione eventuale dei fondi e dei lavori progettati;

c) disegni e computi metrici delle opere di miglioramento progettate (fabbricati, sistemazioni di terreni, strade e fossi di scolo, piantagioni, ecc.);

d) tipi catastali del nuovo e del vecchio catasto, relativamente alle parcelle da migliorare;

spettano al dottore agronomo i seguenti onorari:

per progetti fino a lire 10.000.000 il 3%;

sul di più fino a lire 25.000.000 il 2,50%;

sul di più fino a lire 50.000.000 il 2%;

sul di più fino a L. 100.000.000 l'1%;

oltre le lire 100.000.000 lo 0,80%.

Art. 61.

Qualora il dottore agronomo assuma anche la direzione dei lavori, la tariffa di cui all'articolo precedente sarà aumentata del 30%.

Art. 62.

Gli onorari per i progetti di massima non seguiti da progetto definitivo, e da servire di esame preliminare delle opere di trasformazione fondiaria, sono pari al 20 per cento delle tariffe di cui a questa sezione, sempre che non debbano valutarsi secondo le norme dell'art. 73.

Art. 63.

Gli onorari per i progetti riguardanti la sola ricostruzione di colture legnose, anche se rientranti nelle disposizioni della legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono pari al 65 per cento di quelli indicati nell'allegata tabella G.

SEZIONE VII

Consulenza e curatela di aziende agricole e agricolo-industriali

Art. 64.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei dottori agronomi che esplichino in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso un'azienda agricola o similare.

Art. 65.

Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di un'azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attività produttive che si svolgono nella azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente tabella:

il 3,50% sulla produzione lorda sino a L. 2.500.000;

il 3% sul di più fino a L. 5.000.000;

il 2,50% sul di più fino a L. 10.000.000;

il 2% sul di più oltre a L. 10.000.000.

Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implicano progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attività che si richiede ad un dottore agronomo consulente.

Art. 66.

La consulenza limitata ad alcune attività dell'azienda viene compensata a discrezione, secondo le norme della categoria quarta.

Art. 67.

La consulenza saltuaria, ossia limitata a talune prestazioni professionali del dottore agronomo, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

Art. 68.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonchè per l'affittanza mista, per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale dell'interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 69.

L'opera professionale prestata da un dottore agronomo per curatela di aziende, viene compensata tenendosi conto del valore dei beni, della durata dell'incarico e dei risultati conseguiti applicando le tariffe stabilite per le singole prestazioni che gli vengono richieste.

Art. 70.

Nelle amministrazioni relative a sequestri, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del dottore agronomo va computato a discrezione.

Art. 71.

Ai dottori agronomi specializzati (in enologia, elaiotecnia, ortofrutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale di cui all'art. 65 può essere aumentato fino al massimo di un terzo, a seconda dell'importanza dell'azienda.

Art. 72.

Eguale aumento spetta al dottore agronomo che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle poste in località disagiate.

QUARTA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI A DISCREZIONE

Art. 73.

In questa categoria sono comprese le competenze la cui determinazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al dottore agronomo deve essere determinato discrezionalmente, tenendo calcolo dell'importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

a) inchieste e ricerche agricole industriali, o d'indole scientifico-agraria;

b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;

c) assestamento forestale, piani di utilizzazione boschiva;

d) impianti di contabilità agraria;

e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie anche giudiziarie;

f) stipulazioni di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, confini, transazioni, costituzione di Società, ecc.;

g) prestazioni relative a vendite, permute, cessioni;

h) memorie o perizie orali e scritte davanti alle Autorità giudiziarie in tema di responsabilità civile o penale, infortuni, brevetti, interpretazione ed esame di leggi agrarie, regolamenti, usi, contratti, ecc.;

i) intervento a sessioni e congressi su argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie preveduto dalla presente tariffa;

l) giudizi di accertamento di qualità, quantità e convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie, anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori;

m) relazioni relative ai lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute ed imprese agrarie, escluse le costruzioni rurali, rilevamenti topografici, ecc., già calcolati secondo le tabelle precedenti, nonchè i lavori e gli incarichi riguardanti in generale la coltivazione, la stima, il commercio e l'utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti, ortofrutticoltura, giardinaggio, ecc.;

n) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti od orali, ricerche di documenti, esami di incarti, ecc.;

o) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera;

p) progetti di bonifica di comprensori che richiedono studio e competenza particolari;

q) monografie, relazioni, giudizi e consulenze in genere in materia di riforma fondiaria od agraria;

r) assistenza fiscale.

PARTE SECONDA

DIRITTI ACCESSORI

DIRITTI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI DI SPESE

Art. 74.

Al dottore agronomo, oltre agli onorari, è dovuto il rimborso al prezzo corrente delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi, ecc., fornite al cliente, oltre l'originale.

Se la richiesta delle copie avviene tre anni dopo la consegna dell'elaborato, spetta il rimborso al prezzo corrente al momento della richiesta stessa, aumentato del 20 per cento.

Art. 75.

Per indennità di vitto fuori residenza il dottore agronomo avrà diritto a lire 4000 (quattromila) per la giornata intera, a lire 2000 (duemila) per mezza giornata. Per indennità di alloggio il dottore agronomo avrà diritto a lire 2500 (duemilacinquecento) per ogni pernottazione fuori residenza, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Art. 76.

Qualora il vitto e l'alloggio siano forniti dal cliente, il dottore agronomo potrà esporre nella sua specifica le altre spese di soggiorno occorsegli. Qualora ostino criteri di indipendenza, il dottore agronomo potrà declinare le offerte di vitto, di alloggio e di trasporto tanto per sè quanto per i suoi collaboratori, ausiliari od aiutanti in genere.

Art. 77.

Sarà sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:

a) delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;

b) delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie:

c) delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per lo esaurimento dell'incarico ricevuto;

d) delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

e) delle spese di ferrovia in prima classe e in seconda classe per il personale di aiuto;

f) delle spese di trasporto per sè e per il personale di aiuto, per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78.

Gli onorari per le prestazioni che non sono appositamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabilite per analogia.

Art. 79.

Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può assumere dei collaboratori di concetto e degli ausiliari, fermo il disposto dell'articolo 2232 del Codice civile.

La responsabilità dei lavori eseguiti resta però sempre al dottore agronomo, così come ogni rapporto deve intercedere solamente tra il committente e il dottore agronomo incaricato.

Il compenso per le prestazioni dei collaboratori di concetto è a carico del dottore agronomo se l'incarico viene compensato a percentuale o a misura.

Negli altri casi è a carico del committente ed è commisurato a vacazione.

Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore di concetto sono altresì a carico del committente.

Le spese sostenute per i collaboratori di concetto e per gli ausiliari sono sempre a carico del committente.

Art. 80.

La specifica deve contenere:

a) l'intestazione del professionista;

b) specie e data dell'incarico;

c) clausole ed accordi intercorsi tra il dottore agronomo ed il committente;

d) la nota dei diritti fissi, delle indennità e delle spese dovute per sè, per i collaboratori e per il personale ausiliario;

e) la nota delle competenze dovute per sè e per i collaboratori;

f) gli acconti ricevuti.

Art. 81.

Il dottore agronomo ha il diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare riterrà necessaria, e, durante il corso dei lavori, ha altresì il diritto ad acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte di lavoro fino a quel punto eseguito.

Nel caso di giudizi arbitrali e peritali, il professionista può richiedere il deposito integrale delle spese e competenze presunte.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre sessanta giorni dalla consegna della stessa.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese al dottore agronomo compete sull'ammontare di esso l'interesse legale.

Art. 82.

I compensi stabiliti nella presente tariffa escludono che il dottore agronomo incaricato sia o diventi, parzialmente o totalmente, il fornitore o l'appaltatore di materiale o di mano d'opera; e non ammettono che esso percepisca a qualunque titolo delle provvigioni o mediazioni dai fornitori ed appaltatori medesimi.

Art. 83.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al dottore agronomo sono soggetti alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il dottore agronomo è iscritto.

Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del dottore agronomo, potrà essere rimessa al giudizio di un Collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti, fra i dottori agronomi, e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 84.

La revisione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine tanto dai dottori agronomi iscritti, quanto dai committenti delle opere di cui si riferiscono le specifiche stesse.

La domanda scritta dovrà essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimarrà agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine, dai documenti necessari a far apprezzare le prestazioni date dal professionista; dagli schiarimenti che, a seconda dei vari casi, possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale sarà applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base quando questi siano stati già approvati dal committente.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio potrà nominare una Commissione di tre membri scelti tra gli iscritti all'albo, la quale esamini ed esprima un parere sulla liquidazione da compiersi. Il parere della Commissione non è vincolante.

Il presidente del Consiglio dell'Ordine dà comunicazione al richiedente del risultato della revisione e della liquidazione.

Art. 85.

Se la revisione o la liquidazione delle specifiche è richiesta dal dottore agronomo iscritto, spetta al Consiglio dell'Ordine, quale corrispettivo del servizio, l'1 per cento dell'importo totale della somma risultante dalla revisione e dalla liquidazione.

Se la revisione o la liquidazione è richiesta da uno estraneo, la percentuale viene raddoppiata.

Art. 86.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del dottore agronomo resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del dottore agronomo per brevetti, concessioni ottenute, in proprio o simili, che saranno da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 87.

Il committente non può, senza il consenso del dottore agronomo, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quelle per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al dottore agronomo spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzioni di lavoro, liquidazioni, ecc.).

Art. 88.

L'assegnazione di un incarico con carattere di urgenza dà diritto al dottore agronomo ad un maggior compenso in misura non eccedente il 30 per cento delle competenze complessive dovute, nel caso che l'urgenza risulti dalla natura stessa dell'incarico, ovvero sia stata fissata con espressa pattuizione all'atto del conferimento dell'incarico o al momento nel quale ragioni d'urgenza sono sopravvenute, e che il dottore agronomo abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso con la maggiorazione di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il dottore agronomo abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificativi dal committente.

Art. 89.

Quando l'incarico dato al dottore agronomo venga avocato per cause da lui non dipendenti, spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso proporzionale al lavoro fatto o predisposto, con l'aumento del 25 per cento, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

Se il committente affida la esecuzione di un'opera già progettata ad un professionista diverso dal primo progettista, e ciò senza il consenso di questo, fermi restando gli eventuali maggiori indennizzi per i danni morali e materiali, spetta al primo progettista il compenso proporzionato al lavoro professionale con l'aumento del 50 per cento.

Art. 90.

Quando un incarico è affidato ad un Collegio composto di dottori agronomi, spetterà a ciascuno, oltre che il rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro fatto, come se l'avesse eseguito da solo salvo i casi per i quali nella presente tariffa è diversamente stabilito. Nel caso che facciano parte ingegneri e geometri od altri professionisti, a ciascuno di essi sarà dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

Art. 91.

Le variazioni ai progetti o alle relazioni così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazione, richiesto dal committente, debbono essere compensate in aggiunta alle competenze del progetto originario.

Art. 92.

Al committente spetta, senza ulteriore spesa, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa, con tutti gli schiarimenti, dati, atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 93.

Quando una perizia o una riconsegna debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al dottore agronomo un aumento del 20 per cento sugli onorari.

Art. 94.

Gli onorari dovuti ad uno specialista al quale si è rivolto il dottore agronomo per incarico e col permesso del committente verranno pagati dal committente stesso indipendentemente dalle competenze dovute al dottore agronomo.

TABELLA *A*.

CONSEGNE, RICONSEGNE, BILANCI (ONORARI PER ETTARO)

ESTENSIONE per superfici che non superino complessivamente i 10 ettari l'onorario viene computato a vacazione	Terreni pianeggianti				Terreni acclivi				Pascoli		Colture arboree specializzate Boschi, Giardini Orti	
	Superfici arborate		Superfici nude		Superfici arborate		Superfici nude					
	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne e bilanci	Inventario e classificazione delle piante
Fino a 20 ettari	1.600	1.040	930	670	2.130	1.550	1.200	750	640	370	3.200	1.600
Sul di più: fino a 50 ettari	1.360	910	800	560	1.760	1.310	1.010	690	480	320	2.670	1.330
fino a 100 ettari	1.150	770	680	440	1.410	1.090	900	590	400	280	2.270	1.090
fino a 150 ettari	960	670	570	360	1.280	960	750	530	320	240	1.680	970
oltre 150 ettari	800	590	480	310	1.040	850	590	450	270	230	1.440	800

TABELLA *B*.

RILIEVI DI TERRENI (ONORARI PER ETTARO)

RILIEVI DEI TERRENI per superfici che non superino complessivamente 10 ettari l'onorario viene computato a vacazione	Scala	Prima classe Terreni nudi o poco alberati, con poche case, strade, corsi d'acqua, siepi			Seconda classe Terreni alberati, paludosi, con piantagioni, case, strade corsi d'acqua			Terza classe Terreni accidentati, con molte case, boscosi o con vigneti, frutteti, di difficile accesso		
		Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna
Ediotipo (rilievo planimetrico, calcolo e disegno della planimetria)	1 : 500	1.900	2.600	3.300	2.600	3.200	3.800	3.200	4.000	4.400
	1 : 1000	1.800	2.400	3.000	2.400	3.000	3.600	3.000	3.600	4.200
	1 : 2000	1.500	1.800	2.400	2.100	2.400	3.000	2.700	3.000	3.600
	1 : 5000	1.300	1.600	2.000	1.800	2.000	2.200	2.000	2.200	2.600
Rilievo altimetrico . . .	1 : 500	Gli onorari sopra indicati vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati e del 60 per cento se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri								
	1 : 1000									
	1 : 2000									
	1 : 5000									
Calcolo delle superfici .	—	560	660	780	660	780	880	660	780	880

TABELLA *C*.

STIME DI FONDI RUSTICI

VALORE STIMATO	Analitica (per cento)	Sintetica (per cento)	Sommaria (per cento)
Fino a lire 1.000.000		a vacazione	
Per valori superiori a lire 1.000.000 fino a lire 3.000.000	4,00	(1,00)	0,80
Sul di più di lire 3.000.000 fino a lire 10.000.000	1,70	(0,60)	0,40
Sul di più di lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000	1,00	(0,50)	0,30
Sul di più di lire 25.000.000 fino a lire 50.000.000	0.70	(0,30)	0,20
Sul di più di lire 50.000.000 fino a lire 75.000.000	0.50	(0,20)	0,15
Sul di più di lire 75.000.000 fino a lire 150.000.000	0,45	(0,18)	0,13
Sul di più di lire 150.000.000 ed oltre	0,40	(0.15)	0,10

TABELLA *D*.

STIME DI SCORTE E DI FRUTTI PENDENTI

VALORE STIMATO	Scorte vive (per cento)	Scorte morte (per cento)	Scorte in terra e frutti pendenti (per cento)
Fino lire 500.000		a discrezione	
Per valori superiori a lire 500.000 fino a lire 1.000.000	1 —	1,40	3,60
Sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000	0,90	1.30	2,70
Sul di più di lire 2.000.000 fino a lire 5.000.000	0,80	1,20	1,90
Oltre i 5.000.000 di lire	0,70	1,10	1,40

TABELLA *E*.

STIME FORESTALI

VALORI STIMATI	Boschi cedui legna e carbone (per cento)	Boschi cedui (palerie) (per cento)	Boschi da traverse (per cento)	Fustaie per legname da opera (per cento)
Meno di lire 1.000.000	4 —	5 —	5,20	6,20
Sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 3.000.000	2,70	3,50	3,60	4 —
Sul di più di lire 3.000.000 fino a lire 10.000.000	1,30	1,70	1,90	2 —
Sul di più di lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000	0,60	0,80	1,10	1,10
Sul di più di lire 25.000.000 fino a lire 50.000.000	0,30	0,40	0,50	0,60
Sul di più di lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000	0,15	0,20	0,24	0,30
Sul di più di lire 100.000.000 ed oltre	0,06	0,10	0,12	0,16

TABELLA *F*.

COSTRUZIONI RURALI (MISURA DELLA PERCENTUALE)

COSTO DELL'OPERA	Progetto		Preventivo di spesa	Dettagli di esecuzione	Capitolato e trattative con l'appaltatore	Liquidazione	Direzione dei lavori	TOTALE
	di massima	definitivo						
Fino a lire 600.000	0,70	1,60	0,70	0.35	0,40	1,25	2,50	7,50
Sul di più fino a lire 1.500.000	0,60	1,40	0,55	0,30	0,35	1 —	2,20	6,40
Sul di più fino a lire 3.000.000	0,45	1,20	0,50	0,25	0,30	0,80	2 —	5,40
Sul di più fino a lire 7.500.000	0,40	0,95	0,45	0,20	0,25	0,65	1,80	4,70
Sul di più fino a lire 15.000.000	0,35	0,80	0,40	0,20	0,20	0,50	1,65	4,10
Sul di più fino a lire 30.000.000	0,30	0,55	0,35	0,15	0,20	0,35	1,50	3,40
Oltre le lire 30.000.000	0,25	0,45	0,30	0,15	0,15	0,30	1,40	3 —

TABELLA *G*.

PIANI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA

Superfici cui applicare i compensi della colonna (*a*)	Valori cui applicare i compensi delle colonne (*b*) e (*c*)	Lire per ettaro in base alla superficie del comprensorio (*a*)	Percentuale sul valore delle opere di carattere statale preventivate (*b*)	Percentuale sul valore delle opere di competenza privata preventivate (*c*)
Fino ad ettari 5.000		100		
Sul di più fino ad ettari 10.000		80		
» » » 15.000		70		
» » » 20.000		60		
» » » 30.000		50		
Oltre gli ettari 30.000		25		
	Fino a lire 100.000 000		0.50	1
	Sul di più fino a lire 200.000.000		0,40	0.80
	» » » » 300.000.000		0 35	0.70
	» » » » 400.000.000		0,30	0,60
	» » » » 600.000.000		0,25	0.50
	Oltre i 600.000.000 di lire		0,15	0,30

(9434)

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BOSCO

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(2151374) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.